

REGIONE  
AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE/ SÜDTIROL



AUTONOME  
REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL

**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**Segreteria Generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

G.O. – Non ammissione alla procedura riservata ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante presentazione di autocandidature per assunzioni per chiamata nominativa a tempo indeterminato attraverso un percorso di tirocinio di formazione e orientamento

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 aprile 2022, n. 54 avente ad oggetto “Avviso di procedura riservata ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per assunzione per chiamata nominativa a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato attraverso un percorso di tirocinio di formazione e orientamento per le figure professionali di operatore giudiziario / operatrice giudiziaria e operatore / operatrice posizione economico-professionale B1”;

Vista la documentazione agli atti acquisiti nel Protocollo Informatico Trentino “PiTre” dell’Amministrazione regionale della signora in oggetto, in particolare le domande di ammissione alla procedura riservata rispettivamente Protocollo: RATAA/0012504/19/05/2022-A e Protocollo: RATAA/0012933/25/05/2022-A;

Preso atto che la domanda Protocollo: RATAA/0012504/19/05/2022-A è arrivata all’amministrazione regionale con una modalità di presentazione non ammessa e che la signora in oggetto è stata informata telefonicamente di spedire la domanda completa di tutto entro e non oltre il 20 maggio 2022, data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall’avviso;

Tenuto conto che la domanda Protocollo: RATAA/0012933/25/05/2022-A, spedita con raccomandata A/R il 20 maggio 2022, risulta irregolare in quanto manca la data e la firma in calce alla domanda stessa;

Vista la nota spedita via mail il 1. giugno 2022, Id: 19693629, con la quale veniva comunicato, fra l’altro, alla signora in oggetto, di regolarizzare la domanda (completa di tutto) rinviando l’autocandidatura, secondo le modalità previste nell’avviso, entro e non oltre il giorno 4 giugno 2022, nonché si informava la stessa che se la domanda non veniva regolarizzata l’amministrazione regionale provvedeva all’esclusione per difetto dei requisiti prescritti;

Preso atto che in data 6 giugno 2022 alle ore 12.52 è stata inviata alla signora in oggetto la convocazione con riserva al colloquio conoscitivo per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 14.30 nonché si comunicava che qualora non fosse arrivata all’amministrazione la domanda regolarizzata da inviare entro e non oltre il 4 giugno 2022, anche con raccomandata A/R, l’amministrazione avrebbe proceduto all’esclusione;

Vista la domanda di regolarizzazione Protocollo: RATAA/0014149/07/06/2022-A, arrivata all’amministrazione regionale con PEC il 6 giugno 2022 alle ore 15.31;

Accertato quindi che la signora in oggetto non può essere ammessa alla procedura, in quanto la domanda di regolarizzazione per l’ammissione è pervenuta fuori termine;

dispone

- la signora G. O. non è ammessa alla procedura riservata ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante presentazione di autocandidature per assunzioni per chiamata nominativa a tempo indeterminato attraverso un percorso di tirocinio di formazione e orientamento, indetta con deliberazione della Giunta regionale del 13 aprile 2022, n. 54, in quanto la medesima ha presentato la domanda di regolarizzazione per l'ammissione alla procedura sopra indicata è pervenuta fuori termine.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo.

**LA VICE SEGRETARIA GENERALE**

- dott.ssa Antonella Chiusole -

**Firmato digitalmente**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).